

grigia e stilizzata schiera dei costituzionalisti « minori » continentali del seicento e del settecento. Orbene, il volume in esame dedica a questo capitale momento del suo oggetto due brevi paragrafi, e si allarga poi subito ad illustrare la teoria filosofica e sociologica del Vico che — come tutti facilmente intendono — ben poco interessa la storia della « sovranità ». Ma almeno di questa lacuna ci è dato conoscere la causa: scorrendo le note a piede di pagina, infatti, si vede che del Gierke l'A. ha tenuto presente soltanto il libretto sull'Althusio e non i grandi capitoli del *Genossenschaftsrecht*, quelle ammirevoli pagine dense di spunti e di « materiali » che ancora nel '34 Barker ha ripubblicato per gli studiosi inglesi.

Tutto sommato, dunque, questo ci sembra un libro purtroppo mancato, in seguito ad incertezza di impostazione e difetto di metodo. Ed è un peccato, per la fatica compiuta e perchè l'A. — stante una certa sua facilità discorsiva nell'esporre e nel commentare — potrebbe, in altre condizioni, giovare alla nostra disciplina.

G. MIGLIO

Milano, Università Cattolica.

KELSEN H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*. Trad. di S. Cotta e G. Treves. Un vol. di pagg. XXVII + 503, Edizioni di Comunità, Milano, 1952.

Se l'opera scientifica del fondatore della « scuola giuridica di Vienna » e teorico della « dottrina pura del diritto » ha trovato da tempo vivo interesse nella cultura italiana, sembra che questa si accinga ora ad estenderne la conoscenza diretta, e speriamo, l'approfondimento critico, curando le prime traduzioni integrali di alcune delle opere maggiori di Hans Kelsen. Oltre alla *Teoria generale del diritto e dello Stato*, di cui ci occupano qui, tradotta dal prof. Giuseppino Treves, dell'Università di Trieste, e dal dott. Sergio Cotta, assistente all'Università di Torino, di recente è apparsa in italiano la *Teoria pura del diritto*, a cura del prof. Renato Treves dell'Università di Milano (ed. Einaudi, Torino, 1952), mentre si annuncia contemporaneamente la traduzione del *Concetto giuridico e concetto sociologico dello Stato*, presso l'editore Sansoni di Firenze. Nè si deve dimenticare,

per la sua importanza metodologica, l'articolo *Scienza e politica*, tradotto dal medesimo Cotta per la « Rivista di filosofia », 1951, pagg. 353-77.

L'opera davvero monumentale, di cui si segnala qui la traduzione nitida e scientificamente rigorosa, apparve in lingua inglese nel 1945 (*General Theory of Law and State*, Harvard Univ. Press). Essa può ritenersi la sistemazione più recente e più completa del pensiero del Kelsen in quanto presenta « l'intera teoria dello Stato come parte integrante della teoria del diritto », ossia raccoglie in un solo corpus dottrinale le conclusioni degli studi specifici di teoria generale del diritto, di teoria generale dello Stato e di diritto internazionale pubblico che l'A. ha condotto per anni, esponendoli via via in volumi divenuti famosi (da *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, 1911, a *Allgemeine Staatslehre*, 1925, e *Reine Rechtslehre*, 1934) nonchè in numerosissimi saggi ed articoli in lingua tedesca francese ed inglese, i cui dati bibliografici si trovano raccolti alla fine del volume (pagg. 455-63).

Chi non ignori la posizione di eccezionale responsabilità del Kelsen nell'orizzonte della cultura giuridica dell'ultimo cinquantennio, e in modo particolare nella enucleazione tipica e rigorosa della scienza giuridica come *teoria pura*, avverte dalla sola enunciazione sommaria del contenuto l'importanza dell'opera, il suo impegno metodologico, la ricchezza pressochè inesauribile dei riferimenti e degli approfondimenti che essa consente allo studioso in ordine alla problematica giuridica più varia. Peraltro, anche quanti non abbiano familiarità con il pensiero del Kelsen, per la chiarezza rigorosa del dettato resa ancor più efficace da una duttile e concreta esemplificazione, possono trarre dalla lettura di quest'opera una conoscenza diretta e pienamente adeguata della *teoria pura*, della sua tipica struttura interpretativa del fenomeno giuridico. La *Teoria generale* potrà così divenire un ottimo testo-guida per l'approfondimento delle esigenze metodiche proprie della scienza del diritto, appunto come esegesi sistematica del fenomeno giuridico positivo. Testo tanto più utile alla formazione di una solida e rigorosa cultura scientifica, e quindi tanto più prezioso per la scuola, in quanto alla nitidezza dell'impostazione accompagna una vasta, controlla-

tissima inquadratura storica delle prospettive via via proposte.

Non ci è consentito di scendere qui ad un esame più particolareggiato; tuttavia, proprio perchè si riconosce che si tratta dell'opera di uno dei più insigni maestri della moderna scienza del diritto, non possiamo esimerci, soprattutto su le colonne di questa « Rivista », dall'avvertire le perplessità che la dottrina kelseniana suscita nell'interprete in ordine ai suoi presupposti epistemologici, ossia avvertire il problema dei limiti filosofici della dottrina scientifica del Kelsen. Peraltro, il richiamo alle implicazioni filosofiche della prospettiva kelseniana non è solo giustificato, nell'esame della sua *Teoria generale*, dal riferimento del testo (spesso, tuttavia, più presupposto che svolto), ma è reso indispensabile dalla significativa inclusione nell'opera, come appendice, del saggio su *La dottrina del diritto naturale ed il positivismo giuridico* (1929). Qui si tocca esplicitamente un punto della problematica dell'esperienza giuridica, in ordine al quale non può tacersi la diretta responsabilità di un giudizio filosofico.

La prospettiva enucleata dalla *teoria pura* si dichiara espressamente una prospettiva scientifica, e come tale rappresenta certo un contributo addirittura di valore eccezionale alla qualificazione ed alla costruzione di una scienza rigorosa del diritto. Ma, a sua volta, la motivazione della *teoria pura* è mutuata da una prospettiva empirico-fenomenistica, e tuttavia assunta come valida in modo esclusivo, che non sembra soddisfare l'esigenza di criticità che è propria del pensiero autoconsapevole o filosofico. L'istanza di *purezza*, che conduce alla concezione *formale* della normatività, interpreta certo l'elemento tipico costitutivo della problematica della scienza giuridica; e proprio per questa ragione il *formalismo normativo* e il conseguente *positivismo giuridico* hanno un significato preciso in quanto siano assunti come tipiche qualificazioni del conoscere scientifico, come determinazioni rigorose del lavoro esplicativo della scienza. E' invece del tutto equivoco estendere il significato del positivismo e del formalismo giuridico a prospettive esclusive, oltre e fuori delle quali non sarebbe data che l'illusorietà dell'errore. Sul piano di una simile estensione, la scienza si fa scientismo, l'istanza di posi-

tività della scienza si traduce in una pretesa cripto-filosofica di positivismo.

Anche solo per avviare il discorso sul complesso argomento, sarebbe necessario prendere qui in esame l'ormai vastissima bibliografia critica, che si è venuta raccogliendo intorno all'esegesi filosofica della dottrina kelseniana. (Ci limitiamo a ricordare, fra noi, per la particolare efficacia nell'impostazione della ricerca, il noto lavoro di R. TREVES, *Il fondamento filosofico della dottrina pura del diritto di H. K.*, 1934, nonchè, per la chiara consapevolezza delle difficoltà propriamente speculative dell'epistemologia kelseniana, gli appunti critici dell'OLGIATI, *Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto*, 1943, p. 122-47). Ci sia consentito peraltro di sottolineare — riprendendo motivi largamente diffusi nella letteratura critica più autorevole (cfr. BOBBIO, *Filosofia del diritto e teoria generale del diritto*, in: « Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti », 1950, I, p. 43 s., partic. 55-7) — che il *formalismo* del giudizio scientifico, in quanto prodotto dell'analisi astratta peculiare al processo esplicativo della scienza, e dunque posizione essenziale *a posteriori*, non può essere riportato senza pericolosa ambiguità al processo trascendentale del pensiero, che è kantianamente formalismo *a priori*. La problematica trascendentale del giudizio non appartiene al piano del conoscere scientifico, che opera su i dati immediati dell'esperienza empirica: anzi, proprio il richiamo alla problematica trascendentale del giudizio fa avvertire i limiti del conoscere scientifico ed esige il rinvio ad una ricerca metempirica, in cui è la possibilità della critica filosofica.

La trasposizione cripto-filosofica del giudizio scientifico (in cui consiste il tipico *scientismo* del Kelsen) impedisce di intendere il diritto come *valore* nell'orbe della totale esperienza giuridica: proprio perchè il *valore* del diritto non è attingibile direttamente attraverso la schematica formale della scienza, ma trova la sua adeguata comprensione soltanto sul piano del giudizio concreto, etico-filosofico. Se l'esperienza giuridica è avulsa dalla logica concreta dell'azione (ma questa logica concreta e totale è eticità, appunto assumibile solo attraverso il giudizio filosofico); se il compito deontologico dell'azione è ridotto in termini di *ideologia politica* e come tale negato alla prospettiva meramente forma-

le, scientifica, del diritto; il problema del *valore* del diritto, ossia il problema della *giustizia, deve essere* del tutto ignorato sul piano di una giuridicità assunta unicamente in funzione della categoria dell'*ordine*. Mentre rimane incontrovertibile, dal punto di vista della concretezza critica, che il processo dell'esperienza giuridica esige di essere interpretato in funzione della problematica storica del suo valore, ossia del valore di giustizia, che è la condizione trascendentale della sua stessa possibilità.

Questo rilievo consente di individuare l'equivoco contenuto nella critica kelseniana alla dottrina giusnaturalistica come alternativa (antitetica) del positivismo giuridico. Siffatta impostazione, che ha ovviamente una grande efficacia polemica contro gli arbitrari attentati politici e ideologici alla purezza del criterio scientifico, non sembra cogliere il punto centrale del problema: l'antitesi non è fra scienza giuridica e dottrina del diritto naturale, bensì fra positivismo nel senso pregnante di riduzione della filosofia a scienza e concezione metempirica o critica della filosofia (la filosoficità della filosofia si è presentata storicamente nelle forme della metafisica classica, ma sarebbe del tutto arbitrario, e antistorico, ridurla a questa formulazione: il problema filosofico della possibilità e validità trascendentale dell'esperienza è, come si sa, ben valido sul piano del moderno storicismo). Fra scienza giuridica e problematica della validità trascendentale del diritto (che è appunto il nucleo *teoretico* della dottrina del diritto naturale, intesa nello sforzo di assumere l'esperienza giuridica nella logica totale e concreta dell'azione, secondo il significato profondo della risoluzione critica del *diritto naturale* nella *filosofia giuridica*) non c'è, non può esservi antitesi, perchè il loro rapporto non è altro che il rapporto di scienza e filosofia. Le difficoltà epistemologiche della dottrina kelseniana denunciano così, conclusivamente, la rinuncia ad intendere il complesso rapporto di distinzione-connezione fra il problema scientifico e il problema filosofico del diritto, quest'ultimo termine del rapporto venendo addirittura soppresso o, ch'è il medesimo, *ignorato*.

Le perplessità suggerite dal punto di vista della critica speculativa non pretendono dunque di scoprire incoerenze nella dottrina scientifica del Kelsen, ma, più mo-

destamente, tendono a formulare alcune precise riserve sui presupposti cripto-filosofici cui la dottrina kelseniana fa riferimento. E' ovvio che, dal punto di vista di questa critica, l'interesse assorbente dell'esegesi si sposta nel senso di vedere se e come sia possibile accogliere la costruzione *scientifica* del Kelsen prescindendo dal suo invalidato fondamento *filosofico*: che è il problema della possibilità della scienza giuridica, come scienza empirica o positiva, in un orizzonte filosofico non-positivistico. Ma il fatto stesso di richiamarci, in modo così rigoroso e criticamente ineludibile, ad uno dei problemi cruciali della nostra cultura è certo una conferma, indiretta ma pur significativa, del valore esemplare che l'opera di questo grande giurista conserva tuttora per gli studiosi del diritto, non esclusi i filosofi.

G. MARCHELLO

Torino, Università.

LEPLAI C., *Les fiançailles - Etude sociologique* - Bibliothèque de philosophie contemporaine. Un vol. di p. 344. Presse Universitaire de France, Paris.

Il saggio è un esperimento molto arduo nel campo della psicologia sociale. Attraverso la *indagine quantitativa* di alcuni fenomeni tenta far luce su delicate correlazioni che stanno alla base degli aspetti complessi della realtà *qualitativa* umana.

L'originalità del tentativo in sede metodologica va sottolineata più degli stessi non trascurabili risultati acquisiti; e l'A. con molta insistenza precisa le sue riserve e il suo intento: sperimentare senza alterare.

Il comportamento umano nella sua genesi ha alcune variabili che possono con qualche cautela essere individuate. L'uomo vive e si sviluppa in gruppi che ne racchiudono e definiscono la vita nell'ambito di influenze propagantisi a cerchi talora concentrici talora secanti: la famiglia, l'ambiente sociale, la scuola, il partito, la professione; da queste influenze l'uomo è modificato, e su di esse egli stesso agisce come elemento di stabilizzazione e di conservazione. Ciascuno esprime nel proprio pensare e nel proprio agire queste influenze; la scelta del mestiere, del partito, la scelta matrimoniale sono tutti fenomeni che hanno radici remote nella psicologia del gruppo sociale da cui si proviene. E' interes-